

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"DISCIPLINA DEGLI ORGANI CONSULTIVI OPERANTI NEL SETTORE
SANITARIO"

Relatore: Avv. Gaetano Scamarcio

Presidente IV Commissione Permanente Consiliare

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Nell'opera di riorganizzazione delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni a statuto ordinario, un momento rilevante è dato dalla revisione della funzione amministrativa consultiva e degli organi che alla stessa sono preposti.

Com'è noto, nell'ambito dell'amministrazione sanitaria statale, le funzioni amministrative di natura consultiva a livello periferico erano demandate ai Consigli Provinciali di Sanità, organismi che hanno svolto un importante ruolo nella tutela degli interessi sanitari nell'ordinamento statale e che, tuttora, benchè scaduti e prorogati in alcune province, assolvono il delicato compito loro demandato dalle leggi.

Un cenno storico non sembra fuori di luogo, atteso che bisogna chiarire i termini della competenza legislativa regionale in materia: istituito con legge 22 dicembre 1888 n.5849, il Consiglio Provinciale di Sanità ebbe una più dettagliata regolamentazione con il regolamento approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n.45.

In seguito la materia consultiva sanitaria trovò ulteriore più moderna disciplina nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, e, infine, fu completamente riorganizzato, insieme al Consiglio Superiore di Sanità, con D.P.R. 11 febbraio 1961 n.257, con il quale non fu soltanto disciplinata la composizione e l'ambito di competenza sostanziale del Consiglio Superiore di Sanità, ma fu anche regolamentata in maniera chiara ed esauriente l'aspetto procedurale del funzionamento dell'organo consultivo periferico in parola.

E' stato da più parti, nel corso dell'ultimo decennio, sottolineata qualche difficoltà di funzionamento del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

- 3 -

Provinciale di Sanità in riferimento all'elevato numero dei componenti e del quorum funzionale richiesto per la validità delle sedute, ma nessuno ha messo in dubbio la necessità di presenza dell'organo e l'imprescindibilità della funzione dallo stesso esplicata.

Per questo, e in tal modo si giunge alla norma del D.P.R. 14 gennaio 1972 n.4, articolo 12, comma secondo, il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni degli organi periferici statali in ordine al Consiglio Provinciale di Sanità, mentre consigliamo di lasciarne inalterata la competenza e le modalità di funzionamento, inducendone a rivederne la composizione perchè la stessa sia più rispondente alle finalità dell'azione amministrativa, che ravvisiamo nella adeguatezza temporale e sostanziale al caso concreto.

A questi principi si ispira il disegno di legge regionale per la disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario, poichè ne prevede una composizione limitata ai membri di più qualificata competenza, in modo da acquisire risultati di maggiore immediatezza circa l'espletamento della funzione consultiva.

E quanto è dato di constatare, peraltro, dalla lettura degli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge, il quale si propone nel complesso il compito di creare nell'ambito dell'amministrazione regionale un modulo amministrativo coordinato e, insieme, spedito e improntato alle esigenze della partecipazione delle componenti tecniche e amministrative più direttamente informate e interessate ai problemi sanitari.

Un rafforzamento della funzione consultiva, ed una maggiore incisività, si esplica invece tramite la previsione, realizzata nel Titolo II del disegno di legge, di un organismo consultivo nuovo, a livello regionale, il quale esprime la sua competenza su una materia rimasta indefinita nella normativa proposta, ma di cui vi è esperienza.

./..

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

- 4 -

quotidiana nella realtà regionale, che è fatta di compiti nuovi o che vanno svolti in modo nuovo ed a vantaggio di organi che assumono provvedimenti in materia sanitaria di cui non sia possibile una definizione aprioristica.

Tra sintesi, accanto ai Comitati Consultivi di Sanità, che - sostituendo i Consigli Provinciali di Sanità - costituiscono l'organo tecnico consultivo a livello provinciale, vi è la necessità di prevedere un organo tecnico consultivo regionale, il Comitato Consultivo Regionale di Sanità, che svolga a favore degli organi amministrativi centrali - Assessorato alla Sanità e Giunta Regionale - la propria funzione, assicurando, come si esprime il disegno di legge, "indirizzi unitari agli organi che operano sull'intero territorio regionale".

Peraltro la composizione del Comitato Consultivo Regionale di Sanità è tale, assicurando la partecipazione di rappresentanti politici e tecnici, da costituire un organismo valido non solo sotto il profilo della funzione di consulenza tecnico-amministrativa in campo sanitario, ma anche sotto il profilo della partecipazione politica ai provvedimenti di maggiore portata in campo sanitario.

A ciò si aggiunga la necessità di prevedere un organismo di seconda necessaria istanza per i casi di mancato funzionamento degli organismi a livello provinciale.

Va sottolineata, accanto alla nuova configurazione strutturale del Comitato Provinciale ed alla prevista composizione del Comitato Regionale di Sanità, la natura di organismi aperti che è stata per altro verso, e quindi a mò di correttivo delle possibili manchevolezze, data a questi organi: di ciò è traccia nell'articolo 9, primo comma, che attribuisce al Presidente dei Comitati Provinciali e Regionale la facoltà di fare intervenire alle sedute uno o più esperti nelle materie

./..

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITÀ
IL PRESIDENTE

- 5 -

volta ~~per~~ a volta sottoposte all'esame degli stessi, in ciò rifacendosi al disposto dell'articolo 13 del D.P.R. n.257/1961.

Nel complesso, compresa la parte in cui si richiama alle norme del D.P.R. 11 febbraio 1961 n.257, il disegno di legge in esame, è in grado di soddisfare le esigenze di funzionamento dell'amministrazione sanitaria regionale per quanto si riferisce alle funzioni consultive e si inserisce in un momento importante della competenza regionale, quello sanitario, al quale dobbiamo porgere le migliori strutture per sortire i più giusti ed appropriati risultati.

La proposta che, a nome della IV Commissione Permanente, vi rendo è quella di approvare questo disegno di legge nella convinzione che lo stesso risponda agli indirizzi di politica legislativa regionale in materia di strutture amministrative sanitarie.

disegno di legge regionale

DISCIPLINA DEGLI ORGANI CONSULTIVI OPERANTI NEL SETTORE

SANITARIO.

ART. 1

Per la nomina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della presente legge

ART.2

Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al Consiglio Provinciale di Sanità sono esercitate dal Comitato Consultivo Provinciale di Sanità e dal Comitato Consultivo Regionale di Sanità secondo la rispettiva competenza.

TITOLO I°

COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI DI SANITA'

ART.3

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è istituito nel capoluogo di ogni Provincia della Regione ed ha sede presso l'Ufficio del Medico Provinciale.

ART.4

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità o da un membro del Comitato suo delegato ed è composto:

- a) dal Presidente della Amministrazione Provinciale o suo delegato;
- b) da tre Sindaci di Comuni della Provincia, o loro delegati, designati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente;
- c) dal Medico Provinciale;
- d) dal Veterinario Provinciale;
- e) dall'ingegnere Capo del Genio Civile;
- f) da un esperto in materie amministrative designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera;
- g) dal Presidente di un Ospedale designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;
- h) dall'Ufficiale Sanitario del Comune capoluogo di Provincia;
- i) dal Direttore Sanitario di un Ente Ospedaliero designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regiona-

le alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;

- l) dal Presidente dell'Ordine dei Medici;
- m) dal Presidente dell'Ordine dei Veterinari;
- n) dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti;
- p) dal Direttore della Sezione medico- micrografica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi;

-Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Ogni componente può farsi rappresentare per non più di due sedute consecutive a mezzo di delega scritta.

ART.5

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità:

- 1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della Provincia;
- 2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;
- 3) propone i piani di profilassi delle malattie infettive;
- 4) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'educazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attività provinciali;
- 5) propone la regolamentazione circa la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;
- 6) designa il componente della Commissione Provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
- 7) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle Commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
- 8) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti;
- 9) propone l'organizzazione ed il regolamento dei servizi trasfusionali;

- 10) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua;
- 11) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali;
- 12) propone la composizione della Commissione per la scelta del suolo edificatorio dei pubblici macelli e ne designa i membri;
- 13) propone la composizione della Commissione per la scelta di suoli edificatori, di ogni altra opera igienica non contemplata da apposita legge o regolamento e ne designa i membri;

ART.6

Il voto del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è obbligatorio:

- 1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;
- 2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere del suolo e degli abitanti;
- 3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;
- 4) sul regolamento comunale del servizio veterinario;
- 5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei Comuni;
- 6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;
- 7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei Consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;
- 8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali;
- 9) sulle piante organiche delle farmacie;
- 10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;
- 11) su ogni altro regolamento a scopo igienico;
- 12) sullo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

- 13) sulla istituzione, organizzazione e soppressione delle condotte sanitarie, nonché sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei relativi consorzi sanitari;
- 14) sulla istituzione in pianta organica dei posti di ufficiale sanitario e veterinario comunale nonché sulla soppressione degli stessi;
- 15) sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
- 16) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E' in facoltà del Presidente del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità di richiedere il parere del suddetto consesso in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

TITOLO II°

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DI SANITA'

ART.7

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità è istituito presso l'Ente Regione Puglia ed ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

ART.8

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità è presieduto dall'Assessore al ramo ed è così composto:

- a) dal Presidente e dai vice-presidenti della competente Commissione del Consiglio Regionale;
- b) dal Direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università di Bari;
- c) da un funzionario medico dei ruoli della Regione;
- d) da un funzionario veterinario dei ruoli della Regione;
- e) dal Provveditore alle Opere Pubbliche della Regione;
- f) da un esperto in materie amministrative designato dall'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;
- g) da un esperto in ecologia designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità prende in esame le questioni sanitarie di più alta rilevanza che lo Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera ritiene di dover sottoporre all'esame di detto organo per gli indirizzi univoci da conferire agli

organi operanti sull'intero territorio regionale.

E' chiamato anche ad esprimere parere sugli affari che non è stato possibile sottoporre alla trattazione dei singoli organi consultivi provinciali sanitari per essere andate deserte per due volte consecutive le relative sedute.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.9

E' in facoltà del Presidente del Comitato Consultivo Regionale e Provinciale di Sanità far intervenire alle sedute uno o più esperti.

Per il funzionamento del Comitato Consultivo Regionale e Provinciale si applicano le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961 n.257.

La convocazione del Comitato di cui ai precedenti commi deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere notificata almeno tre giorni prima della riunione.

ART.10

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità e i Comitati Consultivi Provinciali di Sanità sono costituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Tali Organi consultivi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

ART.11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt.127,2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.